

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GENCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1965

Proroga del termine previsto dalla legge 26 giugno 1965, n. 724, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si intende prorogare ulteriormente la facoltà di deroga — già consentita dalle leggi del 10 agosto 1964, n. 664, del 16 dicembre 1964, n. 1400 e del 26 giugno 1965, n. 724 — rispetto alla prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 21 giugno 1964, numero 463, concernente disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche.

Tale ultima disposizione fa obbligo ai progettisti e, quindi, alle stazioni appaltanti, di indicare preventivamente le quote d'incidenza della mano d'opera, dei materiali, dei noli e dei trasporti sul costo complessivo dell'opera, nonchè la formazione della squadra tipo, ai fini della successiva determinazione degli eventuali compensi revisionali.

Siffatta prescrizione ebbe, inizialmente, a determinare il blocco di tutti gli appalti dei lavori già progettati, data la necessità — per gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e più ancora per gli enti locali interessati e per i liberi professionisti incaricati delle progettazioni di opere per conto degli enti stessi — di mettere a punto i mezzi e la organizzazione necessari per la adozione della nuova procedura. La facoltà di deroga all'applicazione della legge n. 463, concessa

con la citata legge 10 agosto 1964, n. 664 e successivamente prorogata, ebbe appunto come principale scopo quello di sbloccare la situazione e di dare corso agli appalti sospesi, prescindendo dall'obbligo di integrare i progetti con i calcoli e gli elaborati occorrenti per la determinazione delle quote d'incidenza come prescritto dall'articolo 1 della legge n. 463. Essa dava inoltre la possibilità agli uffici di adattare la propria organizzazione degli uffici alle nuove laboriose incombenze.

Sotto quest'ultimo profilo si sono avuti sensibili progressi nel senso che gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, per buona parte dei lavori appaltati di propria competenza, hanno provveduto all'integrazione degli atti di progetto così come prescritto dalla legge n. 463. Per tutti gli altri elaborati si è dovuto però ricorrere alla facoltà di deroga anche per evitare che rimasero frustrati gli scopi perseguiti dal Governo con la emanazione del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sugli interventi per la ripresa dell'economia nazionale. Maggiori difficoltà, sussistevano poi, e tuttora sussistono, per le progettazioni delle opere di com-

petenza degli enti locali (e si tratta di interventi di notevolissima entità economica) assistite dal contributo statale, a causa del non sempre agevole adeguamento alla situazione creata dalla legge n. 463, sia da parte degli uffici tecnici degli enti stessi, spesso non sufficientemente dotati, sia da parte dei liberi professionisti.

D'altra parte, avendo il Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso il proprio parere sulle analisi-tipo nella recente riunione del 19 novembre 1965, si può ritenere notevolmente semplificato, per i progettisti, lo

obbligo di ottemperare agli adempimenti prescritti dalla legge n. 463, non appena dette analisi riporteranno la prescritta definitiva approvazione, sicchè si può prevedere che, entro alcuni mesi, gli uffici ed i liberi professionisti potranno adeguarsi alla nuova procedura senza particolare difficoltà.

In questa situazione, si rende necessaria un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 1966, della facoltà di deroga prevista dalla legge n. 724 ed a tal fine è stato predisposto il disegno di legge allegato.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

Il termine previsto dalla legge 26 giugno 1965, n. 724, è ulteriormente prorogato a tutto il 31 dicembre 1966.

##### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.